DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 1992

relativa alla ricerca informatizzata delle unità locali Animo

(92/341/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno [1], modificata da ultimo dalla direttiva 91/628/CEE [2], in particolare l'articolo 20, paragrafo 3,

considerando che il 19 luglio 1991 la Commissione ha adottato la decisione 91/398/CEE [3], relativa ad una rete informatizzata di collegamento tra autorità veterinarie (Animo), e il 21 febbraio 1992 la decisione 92/175/CEE [4], recante l'elenco e l'identificazione delle unità della rete informatizzata Animo;

considerando che per garantire un corretto funzionamento della rete Animo è opportuno disporre di un sistema informatizzato che consenta di reperire l'unità di destinazione facendo riferimento alle località postali;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Anteriormente al 15 giugno 1992 ogni Stato membro trasmette alla Commissione un elenco alfabetico informatizzato delle località postali, predisposto conformemente a quanto indicato in allegato. Per ciascuna località postale è menzionato il numero di identificazione dell'unità locale da cui dipende.

2. La Commissione, in base ai dati trasmessi dagli Stati membri a norma del paragrafo 1, predispone un compendio informatizzato da inserire nel software applicativo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, quarto trattino della decisione 91/398/CEE. Tale compendio, che la Commissione provvederà ad inviare agli Stati membri, conterrà le località postali dell'intera Comunità, con l'indicazione del corrispondente numero di identificazione delle unità locali.

3. Il compendio di cui al paragrafo 2 sarà periodicamente aggiornato dalla Commissione tenendo conto dei dati trasmessi dagli Stati membri.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.
[2] GU n. L 340 dell'11. 12. 1991, pag. 17.
[3] GU n. L 221 del 9. 8. 1991, pag. 30.
[4] GU n. L 80 del 25. 3. 1992, pag. 1.

ALLEGATO

Descrizione del formato previsto per la registrazione delle informazioni necessarie per la ricerca informatizzata delle unità locali Animo

Designazione della zona	Lunghezza	Formato
1. Denominazione della « località postale » :	44	carattere
— per il Belgio : « Commune »		
— per la Danimarca : « By »		
— per la Germania : « Gemeinde »		
— per la Grecia : « Nomos »		
— per la Spagna : « Municipio »		
— per la Francia : « Département »		
— per l'Irlanda : « County »		
— per l'Italia : « Comune »		
— per il Lussemburgo : «Pays »		
— per i Paesi Bassi : « Gemeente »		
— per il Portogallo : « Fregesia »		
— per il Regno Unito : « Post town »		
2. Codice di avviamento postale (ove esista)	6	carattere
3. Codice dell'unità veterinaria locale a norma della decisione 92/175/CEE	7	carattere

Caratteristiche del supporto : disco di 3" 1/2, con capacità di 720 K o 1,44 MB.

File in formato ASCII.